

# STORIA ECONOMICA

*ANNO V - FASCICOLO I*



**Edizioni Scientifiche Italiane**



# SOMMARIO

ANNO V (2002) - N. 1

## Articoli

- L. DE ROSA, *La conquista fascista del Banco di Napoli (1927-1929)* pag. 5
- D. MAFFI, *L'amministrazione della finanza militare nella Lombardia spagnola: i veedores e i contadores dell'esercito (1536-1700)* » 51
- J. MARTÍNEZ RUIZ, *Mercato creditizio e profitti del cambio per lettera. Le operazioni di cambio con patto di ricorso tra Siviglia e le fiere internazionali di «Bisenzone» (1589-1622)* » 107
- C.M. MOSCHETTI, *Alcune considerazioni su un inedito contratto di assicurazione del 1592* » 133
- P. PECORARI, *Cooperazione di credito e banche popolari in Italia nel secondo Ottocento: dal «modello» luzzattiano alla prassi* » 151

## Ricerche

- L. DE ROSA, *Banche e politica: la fascistizzazione della stampa nel Mezzogiorno continentale (1926-1943)* » 175

## Recensioni

- I. BLANCHARD, *Mining, Metallurgy and Minting in the Middle Ages*, vol. 1. *Asiatic Supremacy*, 425-1125; vol. 2. *Afro-European Supremacy*, 1125-1225 (African Gold Production and the First European Silver Production Long-cycle), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2001, pp. LIV-550; XXXV-551-919 (L. De Rosa) » 189
- G. BORELLI, *Questioni di Storia economica europea tra età moderna e contemporanea* (G. Maifreda) » 193
- D.G.R. CARUGATI, *Di cucina in cucina* (D. Manetti) » 194
- L. FALCONI, *Fontana Arte. Una storia trasparente* (D. Manetti) » 195
- F. COLZI, *Il debito pubblico del Campidoglio. Finanza comunale e circolazione dei titoli a Roma tra cinque e seicento* (G. Sabatini) » 197

F. LANDI, <i>La pianura dei mezzadri</i> . Studi di Storia dell'agricoltura padana in età moderna e contemporanea (G. Sabatini)	» 200
G. MAIFREDA, <i>Rappresentanze rurali e proprietà contadina</i> . Il caso veneto tra Sei e Settecento (G. Sabatini)	» 203
A. PASTORE - M. GARBELLOTTI (a cura di), <i>L'uso del denaro</i> . Patrimonio e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV- XVIII) (F. D'Esposito)	» 206
A. TANTURRI, <i>Gli Scolopi nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna</i> (G. Sabatini)	» 210
<i>Libri ricevuti</i>	» 213

## ALCUNE CONSIDERAZIONI SU UN INEDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL 1592\*

Il contratto al quale intendiamo rivolgere la nostra attenzione venne concluso a favore di alcune piccole *universitates* pugliesi, precisamente Corigliano, Calimera e Martano, tutte in Terra d'Otranto, in occasione del trasporto via mare da Barletta al porto di Lecce, su tre distinti vascelli, di una certa quantità di orzo, non meglio precisata, e destinata alle rispettive annone. Esso appare composto di due carte sciolte non numerate e risulta oggi racchiuso, a guisa di inserto, in uno dei protocolli degli atti del notaio Cataldo Colaianni, che sappiamo aver operato a Bari dal 1567 al 1613<sup>1</sup>. Dal punto di vista formale il contratto si presenta in quella veste del tutto singolare, già riscontrata da Giovanni Cassandro in alcune polizze assicurative marittime napoletane degli anni 1616-1617, contenute in un registro della Camera della Sommaria<sup>2</sup>: cioè, come una scrittura privata redatta in volgare a cura dell'assicurato o del contraente nella quale vengono esposti tutti gli elementi di fatto per consentire la valutazione se sia o no il caso di procedere alla stipulazione della polizza. Segue quindi l'adesione autografa degli assicuratori che, accanto al loro nome, indicano la somma per la quale assumono di coprire il rischio, dichiarando, pure, di aver ricevuto il premio e invocando sulle cose assicurate la protezione divina.

Il notaio interviene successivamente in due diverse occasioni. La prima è del 7 gennaio 1592 allorché, davanti a lui, gli assicuratori ratificano e confermano l'assicurazione concedendo ampia garanzia patrimoniale sui loro beni, e prestando, altresì, giuramento per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte nelle mani del notaio, *tamquam persona publica*

\* Questo scritto è destinato agli Scritti in onore di Manlio Bellomo.

<sup>1</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1591 (settembre) - 1592 (agosto), Indizione V. cc. 178 bis r-178 ter v.

<sup>2</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *Note storiche sul contratto d'assicurazione*, in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli, 1974, 257-318.

*ratione sui officii*, il quale rilascia apposita dichiarazione in lingua latina di quanto avvenuto in sua presenza.

Del contratto, così sottoscritto dagli assicuratori e, possiamo dire, autenticato dal notaio con il solito *signum*, se ne faceva una copia che, conservata in uno speciale registro, custodito dallo stesso notaio, aveva «forza et vigore, cossì come fusse il medesimo originale et vaglia in giudizio et fora», come espressamente è dato di leggere nel nostro contratto.

Da quanto esposto possiamo comprendere innanzi tutto perché esso non facesse formalmente parte di una raccolta degli atti rogati dal notaio: trattandosi essenzialmente di una copia autentica di una scrittura privata e non di un *publicum instrumentum*, il suo originale veniva consegnato ad una delle parti (verosimilmente agli assicuratori) e, quindi, non inserito in un protocollo e, ancora, quale fosse in quest'epoca la finalità della registrazione dei contratti assicurativi che aveva lasciato perplesso lo stesso Cassandro, il quale si era ripromesso di ritornare su questa questione<sup>3</sup>.

La seconda occasione in cui ci è dato di rilevare l'intervento dello stesso notaio è datata 27 gennaio 1592 e riguarda la denuncia formale agli assicuratori, redatta in latino, da lui presentata sempre *tamquam persona publica ratione sui officii*, dell'avvenuto sinistro, consistente nel naufragio *in portu civitatis Monopolis* del vascello con il carico destinato all'*universitas* di Corigliano.

Tale *intimatio*, notificata assieme alla polizza di carico e al testimoniale del naufragio, aveva lo scopo di far decorrere il termine di due mesi per il pagamento delle somme assicurate e può essere considerata come il presupposto processuale dell'eventuale giudizio di esecuzione contro gli assicuratori<sup>4</sup>. Per completezza aggiungiamo che tanto la dichiarazione del notaio che attesta le ratifiche degli assicuratori, quanto la sua *intimatio* sono uniti al contratto in questione: mancano, invece, la polizza di carico e il testimoniale del naufragio.

Venendo, ora, al contenuto del contratto dobbiamo dire che esso non sembra presentare aspetti di rilievo per quanto concerne le obbligazioni reciproche delle parti rispetto a quelli che si possono leggere nelle polizze napoletane studiate e pubblicate dal Cassandro. Particolare attenzione ci sembra, invece, necessario rivolgere ai soggetti che a questo contratto risultano essere interessati.

È da notare subito una netta scissione tra la parte contraente o sti-

<sup>3</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *op. cit.*, 285.

<sup>4</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *op. cit.*, 270.

pulante e quella dell'assicurato, in quanto l'assicurazione non viene conclusa direttamente dagli organi o dai legali rappresentanti delle *universitates* pugliesi sopra menzionate, bensì da alcuni agenti, che risultano essere «li magnifici heredi» di Donato Visco e tale Annibale Callia. Costoro, stando alla formula adoperata, intervengono all'atto «per nome e conto de l'infrascritte università e di altri a chi spettasse», facendosi «as-securare sopra l'infrascritta quantità d'orzi caricati o da caricarsi in Barletta per Santo Cataldo di Lecce, per mano del magnifico Troiano Moschettino, sopra li infrascritti vascelli», ed appaiono così agire per incarico («di ordine») ricevuto dal «magnifico» Gianmatteo Voltaby. Nell'atto non è specificato quale attività tutti costoro esercitassero, pertanto, abbiamo dovuto rivolgere la nostra attenzione ad altri documenti redatti dallo stesso notaio Colaianni per trarre qualche significativo chiarimento.

Così il 27 novembre 1579 vediamo il *magnificus* Annibale Callia di Manfredonia, *Bari commorans*, agire in quella città in nome e per conto del *magnificus* Angelo Stelletto in un contratto riguardante la mietitura «di grani et orzi» della masseria di proprietà di quest'ultimo, sita «nel loco detto Presentino nella città di Manfredonia»<sup>5</sup>.

Con identica veste giuridica Annibale Callia, indicato questa volta come *nobilis*, compare dieci giorni dopo, il 7 dicembre 1579, ancora a Bari nel contratto avente ad oggetto questa volta la mietitura «di grani et orzi» della masseria del magnifico Aloisius Rusca sita anch'essa «nel territorio di Manfredonia, in loco detto il Feudo di Fasano, dove si dice La Torretta»<sup>6</sup>.

Nove anni più tardi, il 30 marzo 1588, sempre a Bari, il *magnificus* Annibale Callia risulta beneficiario, assieme al *magnificus* Donato Visco de Barulo, del pagamento della somma di ducati 60 e ciò in virtù di una lettera di cambio spiccata a Napoli nei confronti dell'abate Scipione de Fortis de Baro<sup>7</sup>.

Ancora, il 19 ottobre 1589, il nostro *magnificus* Annibale Callia risulta creditore di 15 staie di olio a seguito, non sappiamo, della vendita o dell'acquisto, tramite la sua mediazione, delle olive provenienti da diversi possedimenti di proprietà di tale Giovanni de Sommis<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1578 (settembre) – 1579 (agosto), Indizione VII, c.122 r-v.

<sup>6</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1579 (settembre) – 1580 (agosto), Indizione VIII, c. 109 r-v.

<sup>7</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1587 (settembre) – 1588 (agosto), Indizione I, c. 212 r.

<sup>8</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1589 (settembre) – 1590 (agosto), Indizione III, c. 632.

Da ultimo, vediamo Annibale Callia in un atto del 7 settembre 1616 essere creditore della somma di 50 ducati d'argento nei confronti di Orazio Palumbo di Bari, venendo da costui espressamente autorizzato a fare *quascumque litteras cambiù necessarias etiam sub alio nomine*<sup>9</sup>.

Orbene, dai documenti citati appare che il Callia fosse un vero e proprio intermediario o procuratore di affari, esperto del mercato agricolo di Manfredonia, il quale agiva sulla piazza di Bari, ove aveva come socio Donato Visco di Barletta. Se così è, emerge che all'attività professionale di tali intermediari locali dovessero per necessità ricorrere non solo ricchi proprietari terrieri che solo occasionalmente risiedevano nelle loro masserie, ma anche mercanti, soprattutto stranieri, che dalla Puglia svolgevano i loro traffici commerciali.

In questo senso si spiega l'incarico ricevuto dal Callia e dagli eredi del Visco, che proseguivano l'attività paterna, da parte del *magnificus* Gianmatteo Voltaby, menzionato nel contratto di assicurazione da cui siamo partiti. Costui è verosimilmente da identificare con il *magnificus Ioannes Matteus Ultabius* che proprio a Bari il 17 giugno 1579 assieme ad altri componenti della sua famiglia (*Ioannes Baptista e Ottavianus*) e a tale Paolo Grillo, tutti indicati dal notaio Cataldo Colaiani come *mercatores ianuenses, Bari commorantes*, concede a mutuo la somma di 200 ducati al *nobilis* Leonardo de Colella di Gioia<sup>10</sup>. Il notaio, preoccupato dell'essenza del contratto, nulla ci dice del settore commerciale nel quale operava il Voltaby, ma dal nome del socio, Paolo Grillo, assieme al quale compare nell'atto, possiamo cercare di scoprire qualche utile informazione in proposito.

Le approfondite ricerche condotte nel corso degli anni Cinquanta del secolo scorso da Alfonso Silvestri negli archivi del Collaterale e della Sommaria, conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, hanno permesso di raccogliere e coordinare importanti notizie intorno a coloro che tanto a Napoli quanto in altre città di quel Regno furono titolari di «banchi di mercanti» dal 1580 sino alla totale cessazione della loro attività<sup>11</sup>.

Tra i nomi di costoro figurano quelli di Scipione Spinola, Giambattista de Mari e Stefano Grillo, tutti genovesi, dimoranti da parecchi anni

<sup>9</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Antonio Volpicelli, n. 47, anni 1616-1618, parte I, anno 1616, c. 25r-v.

<sup>10</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaiani, Bari, n. 11, anni 1578 (settembre) - 1579 (agosto), cc. 323 v-324 r.

<sup>11</sup> Cfr. A. SILVESTRI, *Sui banchieri pubblici nella città di Napoli dalla costituzione del monopolio alla fine dei banchi dei mercanti*, in *Bollettino dell'Archivio storico del Banco di Napoli* diretto da Fausto Nicolini, 4(1951), 1-24.

in Puglia dove, in società con altri genovesi, s'erano consacrati con molta alacrità al commercio di cereali<sup>12</sup>.

Risulta, inoltre, che costoro, pur facendo di Bari il centro principale della loro attività, avevano costituito filiali a Barletta, Brindisi, Lecce e Manfredonia: città nelle quali avevano pure acquistato entrate fiscali non senza assumere, salvo poi rimborso, il pagamento dei debiti di cui queste erano gravate nei confronti dell'erario. Trasferitisi a Napoli, vi avevano, in virtù di un bando del 10 febbraio 1592, aperto un banco, chiuso nel 1596, mentre con altri genovesi avevano preso ad importare a Napoli grandi quantitativi di vettovaglie<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda Stefano Grillo, il Silvestri ricorda che costui nel marzo del 1597 rivolgeva istanza al Sacro Regio Consiglio perché fosse designato un consigliere quale delegato che sovrintendesse alla riscossione dei suoi crediti nei confronti di alcune amministrazioni comunali, ponendolo quindi in grado di tener fede all'impegno, assunto da lui e da suo fratello Paolo, di pagare circa 122.000 ducati ai loro creditori<sup>14</sup>.

Quest'ultimo, in particolare, sappiamo ancora dal notaio Colaianni, negli atti del quale compare più volte per lo meno a partire dal 1577, risulta il 22 gennaio 1590 essere creditore dell'*universitas* di Grumo in Terra di Bari della somma di 500 ducati<sup>15</sup> e dovette con il commercio e speculazioni diverse arricchirsi al punto da ottenere per 85000 ducati l'investitura del feudo di Montescaglioso in Basilicata, subentrando a Beatrice Orsini<sup>16</sup>.

Con questi chiarimenti si può fondatamente ritenere come il Voltaby o Ultabius, mercante genovese, residente a Bari, fosse anch'egli dedito al commercio di granaglie pugliesi, e comprendere come potesse aver dato incarico a «li magnifici heredi» di Donato Visco e ad Annibale Callia, particolarmente esperti del mercato di Manfredonia, di promuovere anche la conclusione del contratto di assicurazione diretto a coprire dai rischi del trasporto marittimo, da Barletta a Lecce, il carico di orzo in questione: orzo che, verosimilmente tramite l'intervento di quelli stessi, il Voltaby aveva messo a disposizione delle tre *universitates*, non escludendo pure l'eventualità di fare una speculazione sul prezzo

<sup>12</sup> Cfr. A. SILVESTRI, *op. cit.*, 10.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1589 (settembre) – 1590 (agosto), cc. 136v-139r.

<sup>16</sup> Cfr. C. MODESTINO, *Della dimora di Torquato Tasso in Napoli...*, Napoli, 1861, 141.

di vendita, qualora avesse incontrato nel frattempo un migliore acquirente.

Significativo in tal senso ci sembra il fatto che l'assicurazione, secondo la formula adoperata, viene stipulata dai ricordati agenti non solo *in nome altrui* (con indicazione, quindi, delle tre *universitates* assicurate al momento della conclusione), e *per conto di chi spetta* (allorché la persona dell'assicurato viene indicata in un secondo momento), ma anche *a favore proprio*, così da ricomprendere tutti coloro che potevano avere interesse alla merce assicurata<sup>17</sup>. D'altra parte, l'orzo, al momento della conclusione del contratto non era stato ancora imbarcato: si parla, invero, di «quantità di orzi, caricati o da caricarsi, per mano del magnifico Troiano Moschettino», cosicché nella proposta assicurativa non è indicato il numero dei «carri» rispettivamente imbarcati sui tre vascelli, essendo il relativo spazio opportunamente lasciato in bianco, perché destinato ad essere riempito solo successivamente ad imbarco avvenuto. Nella polizza, pertanto, l'inizio della sicurezza era indicato con quello delle operazioni di carico: «cominciando detto risico et periculo da l'hora che detti orzi furo caricati, o se incominciaranno a caricare in detto loco, porto seu spiaggia di Barletta sopra li detti vascelli».

Le considerazioni fin qui svolte ci consentono di meglio configurare la posizione degli agenti-contraenti, in quanto nel loro operato, a nostro avviso, manca il presupposto fondamentale della mediazione e cioè l'imparzialità di chi mette in relazione le parti del contratto, non dovendo essere legato ad alcuna di esse da rapporti di rappresentanza, di dipendenza o di collaborazione. Gli eredi del Visco ed il Callia sembrano operare, invece, come fiduciari del Voltaby, in quanto esperti del mercato anche assicurativo locale, ai quali il mercante genovese si era rivolto avendo interesse che venisse stipulata una assicurazione per il trasporto dell'orzo da Barletta a Lecce alle migliori condizioni possibili. Si tratta, dunque, di un rapporto giuridico diverso che, in certo qual modo, avvicina la posizione degli agenti a quella dei moderni *brokers*<sup>18</sup>, anche per quanto verremo ora esponendo.

Esaminando i nomi di coloro che figurano come assicuratori ve-

<sup>17</sup> Gli assicuratori si impegnavano, in caso di sinistro, a «pagare alle dette magnifiche universitati assicurati o alli magnifici Visco et Callia o ad altri che per loro fusse, tutto quello haveranno assicurato o quella parte loro sarà dimandata». Su queste differenti ipotesi soggettive, cfr., per tutti: A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, II, Milano, 1954, 66 ss.

<sup>18</sup> Sulla figura del broker, cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1994, 1246-1248 e, da ultimo, E. GIACOBBE, *Brokeraggio e tipo contrattuale*, Milano, 2001.

diamo menzionati innanzi tutto quelli di Filippo Giuliani e Duto Masi, i quali indicano in 1050 ducati, ripartiti in ragione di 350 ducati «per vascello», la somma per la quale assumono di coprire il rischio del trasporto marittimo. Dal documento non risulta chi fossero, ma da un atto del 6 novembre 1592, sempre del notaio Cataldo Colaianni, veniamo a sapere che anche costoro erano mercanti e precisamente *mercatores florentini, Bari commorantes*, indicati come *magnifici domini* nel mentre consegnano all'*illustris dominus* Giovanni Baptista de La Marra di Napoli la somma di 650 ducati, rappresentati da lettere di cambio<sup>19</sup>.

Tutto ciò consente di osservare come nel Regno di Napoli non solo alla fine del Quattrocento, secondo quanto evidenziato da Giovanni Cassandro<sup>20</sup>, ma ancora alla fine del secolo seguente il contratto di assicurazione fosse stipulato da mercanti stranieri, i quali per meglio detenere anche il monopolio di quel settore commerciale non esitavano a costituire apposite *societates de assecurando*. Per quanto riguarda in particolare la Puglia negli anni 1571-1585, come risulta ancora dagli atti rogati dallo stesso notaio Colaianni, particolarmente attivo in questo settore è il *magnificus* Aurelio Furietti *de Bergamo, mercator, Bari commorans* che, assieme al fratello Lorenzo, il 17 settembre 1584 costituisce con il *nobilis* Ludovico Scarsella di Ferrara e con Andrea Paron di Milano una «casa» di assicurazioni per la durata di 3 anni e mezzo, con un capitale di ben 10.000 ducati<sup>21</sup>. La fortuna del Furietti fu tale che nel 1603, quale creditore di Ascanio Muscettola per la somma di 34.350 ducati, venne investito del feudo di Valenzano in Terra di Bari<sup>22</sup>.

A questo punto c'è un'altra osservazione da fare, alla quale non possiamo sottrarci. Tra gli assicuratori, dopo i menzionati *magnifici domini* Filippo Giuliani e Duto Masi, figurano, con nostra sorpresa, pure gli eredi di Donato Visco e Annibale Callia, i quali dichiarano di assicurare il carico di orzo per la minore somma di 450 ducati, ripartita in ragione di 150 ducati per vascello e di aver ricevuto, senza menzionarne l'entità, il relativo premio. Pertanto, il rischio complessivo coperto dagli assicuratori risulta essere di 1500 ducati (1050 + 450).

Ciò che preme rilevare è che questi eredi di Donato Visco e Anni-

<sup>19</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1592 (settembre) - 1593 (agosto), Indizione VI, c. 74 r - v.; cfr. pure anni 1590 (settembre) - 1591 (agosto), edizione IV, cc. 89 r - 90 (= 6.12.1590).

<sup>20</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *op. cit.*, 260.

<sup>21</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1584 (settembre) - 1585 (agosto), Indizione XIII, cc. 30 r - 31 v.

<sup>22</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli*, X, Napoli, 1805, 5.

bale Callia intervengono quindi all'atto in una duplice veste: non solo come soggetti contraenti o stipulanti «per nome e conto de l'infrascritta università e di altri a chi spettasse», ma anche come assicuratori, o meglio, coassicuratori, sia pure per un minor valore (450 ducati) delle stesse *universitates*.

Questa duplice veste può trovare giustificazione nel fatto che nell'assicurazione conclusa *in nome altrui o per conto di chi spetta*, come in quella in oggetto, i rapporti interni tra stipulante e assicurato, reale o virtuale, non interferiscono con il rapporto assicurativo, cosicché per il perfezionamento del contratto non è necessario che l'assicuratore abbia nozione di detti rapporti. Nulla vieta, così, che lo stipulante o contraente possa rivestire anche la posizione di assicuratore, in particolare quando si tratta, riteniamo, di garantire un suo credito nei confronti dell'assicurato (= pagamento anticipato del premio all'assicuratore; mancato pagamento, totale o parziale, della sua mediazione; anticipazione di tutto o parte del prezzo di acquisto del bene assicurato) consentendogli, così, di rivalersi con precedenza di altri creditori sull'eventuale indennizzo dovuto dall'assicuratore e quando il contenuto del contratto assicurativo sia stato determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi con l'assicurato.

Se tale giustificazione appare del tutto soddisfacente per il contratto *de quo* in cui sussiste, in definitiva, un rapporto giuridico intersoggettivo (assicurato, stipulante o contraente, assicuratore) essa non lo è altrettanto in altre fattispecie nelle quali è possibile riscontrare la stessa duplicità di ruoli, ma questa volta operanti in un rapporto giuridico unisoggettivo con perfetta identità di persona tra assicurato e assicuratore, nel senso che il primo si fa assicuratore di se stesso.

Siffatto fenomeno risulta tutt'altro che isolato, in quanto è riscontrabile, senza condurre ulteriori ricerche, per il Quattrocento, in due polizze assicurative redatte rispettivamente a Venezia e a Napoli e pubblicate da Federigo Melis; per la seconda metà del Cinquecento, nella prassi assicurativa della piazza di Ragusa secondo le indagini condotte da Alberto e Branislava Tenenti, nonché per i primi anni del Seicento in una polizza napoletana tra quelle studiate da Giovanni Cassandro.

E su tale aspetto dovremo ora soffermarci un poco, esaminando le suddette polizze in ordine cronologico.

Nel 1444 a Venezia «*i Nobeli Homeni, ser Charlo Morexini fo di miser Nicholò e ser Daniel Panpani e fradeli*» assicurano un carico di panni e lino sopra la nave di «*patron ser Lorenzo de Nicholò*» da Venezia fino al ritorno a Venezia. La polizza risulta compilata e scritta dal sensale e contiene l'indicazione dei nomi di dieci assicuratori, tra i quali

figura anche quello di «*Charlo Morexini, fo di miser Nicholò*», che è appunto anche uno degli assicurati<sup>23</sup>.

Nel 1498 a Napoli in una polizza, redatta *in publicum instrumentum mediante manu notarii* «*Messere Alberico Tarracina et fratelli, tanto per lloro et in nomo lloro, como de chi se voglia altri ad chi appartenesse o fosse interesse, se fanno assecurare supra certa quantitate de grechi carrigata sopra la barcha de messere Lodovico Follero*» da Napoli a Venezia. Seguono le ratifiche di 23 assicuratori, ognuno dei quali dichiara la somma per la quale assume di coprire il rischio e di aver ricevuto il premio: tra costoro compare pure il nome di Alberico Tarracina de Napoli, il quale dichiara: «*piglio de la presente securtà ducati 275 d'oro in oro czoè ducati 200 per mio conto et ducati 75 per messere Joan Loyse de Actaldo; et per nostro risico ne havimo havuti ducati 16 et mezo de oro in oro. Dio la salve*»<sup>24</sup>.

Per la piazza di Ragusa, dobbiamo attenerci a quanto ci riferiscono i coniugi Tenenti e cioè che la relativa documentazione presenta «il fenomeno non infrequente di assicurati che si fanno assicuratori di se stessi»<sup>25</sup>. Così, ad esempio, Bartolomeo Ragionati assicura il 30 ottobre 1566 la nave *San Giovanni Battista*, patron Marino di Giovanni Martini, «per conto» dell'armatore Francesco di Marino Radulovich e nello stesso tempo sottoscrive come assicuratore del vascello. Sei mesi dopo (21 maggio 1567) il Radulovich stesso interviene come assicuratore per la cospicua somma di 300 scudi, «tanto più notevole – come osservano gli illustri studiosi – in quanto i 14 assicuratori avevano sottoscritto per 500 scudi fra tutti»<sup>26</sup>.

Un altro esempio è quello che si riscontra nel contratto stipulato il 5 maggio 1572 da Marco Cuzanigo che agisce «per suo proprio conto», il quale carica a Ragusa del denaro contante per Alessandria sulla nave Santa Maria della Grazia, patron Michele Allegretti da Zeptat: mentre gli assicuratori sottoscrivono per 150 scudi, egli sottoscrive per altri 100<sup>27</sup>.

Infine, a Napoli nel 1617 troviamo «*li Signori Tomaso Pinello et Antonio Spinola*» che, «tanto per essi et ai loro proprii nomi, come di chi si voglia altri a chi spettasse, appartenesse o fusse interesse in tutto o

<sup>23</sup> Cfr. F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI). I. Le Fonti*, Roma, 1975, 195-196.

<sup>24</sup> *Ibidem*, 198-200. Questa polizza si trova pubblicata anche in G. CASSANDRO, *op. cit.*, 300-302.

<sup>25</sup> Cfr. A. e B. TENENTI, *Il prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea vista da Ragusa (1563-1591)*, Roma, 1985, 137.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

in parte» *si fanno assicurare* «sopra certa quantità di reali caricati o da caricare in Genova... per consegnare a Napoli ad essi assicurati seu ad altro chi si voglia». Figurano 15 assicuratori per un totale di 86.000 ducati: tra costoro compaiono pure come coassicuratori i menzionati Tommaso Pinello e Antonio Spinola, ognuno per 6.000 ducati<sup>28</sup>.

È naturale ora porsi la domanda, che già a suo tempo si erano posti i coniugi Tenenti, che hanno il merito di aver sollevato questo problema: perché chi agisce «per suo conto» si fa anche assicuratore di se stesso? Come riconoscono gli illustri studiosi francesi, non sembra, infatti, molto verosimile l'ipotesi «che l'assicurato pensasse di garantirsi meglio il rimborso in caso di sinistro, potendo influenzare gli altri sottoscrittori avvalendosi della propria qualità di (co)assicuratore», né ci sembra ragionevole «supporre che il notaio in qualche caso ci abbia privato, nello stendere il contratto, di qualche elemento chiarificatore»<sup>29</sup>.

A nostro avviso la risposta alla domanda sopra formulata deve essere ricercata nel *principio indennitario*, in base al quale l'assicuratore in caso di sinistro è tenuto a corrispondere il *valore reale* del bene assicurato, stabilito al tempo della conclusione del contratto.

Tale principio trova riscontro, per l'epoca cui si riferiscono i nostri documenti, nella natura giuridica con la quale veniva considerato dalla dottrina il contratto di assicurazione, assimilato sulla base degli schemi romanistici, ad un contratto di compravendita sottoposto alla condizione risolutiva del salvo arrivo della nave o delle cose assicurate.

In base a tale concezione l'assicurato trasferiva all'assicuratore per tutta la durata del viaggio o della navigazione la proprietà della merce avendo diritto al suo controvalore. Il premio, così, diventava guadagno per l'assicuratore solo nel momento in cui le cose arrivavano a buon porto, le quali ritornavano solo allora, in certo qual modo, ad appartenere al mercante loro proprietario<sup>30</sup>.

Nella prassi negoziale tale impostazione giuridica risulta dalla clausola che si riscontra nel nostro contratto come in quelli sopra ricordati: «Voleno (gli assicurati) che li assicuratori se ponghino nel proprio loco

<sup>28</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *op. cit.*, 313; Per Genova si può citare una polizza del 1459 indicata da E. SPAGNESI (*Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'Assicurazione in Italia fino all'unità. Saggi storici in onore di E. Artom*, Milano, 1975, 134), nella quale assicurato è il mercante Giovanni Piccamiglio, che compare pure nella veste di assicuratore per 75 ducati assieme ad altri due.

<sup>29</sup> Cfr. A. e B. TENENTI, *op. cit.*, 137.

<sup>30</sup> Cfr. G. CASSANDRO, *op. cit.*, 259-260; 272-275; A. e B. TENENTI, *op. cit.*, 91; 115; G.S. PENE VIDARI, *Sulla classificazione del contratto d'assicurazione nell'età del diritto comune*, in *Riv. St. Dir. It.*, 71 (1998), 113-137.

di dette universitati et correno tucto quello risici (sic) et periculo, che dette universitati correrebbero o correre potessero ai detti orgi, come se assicurati non fussero» e che quando «detti orgi siano integramente scaricati in terra a bon salvamento, che a l'hora se intenda essere guadagnata la presente sicurtà».

Gli assicuratori, quindi, nel percepire il premio si mettevano al posto dei mercanti garantiti, in modo che questi ultimi fossero del tutto estranei alle operazioni di imbarco, di trasporto e di sbarco delle loro merci.

Una volta sviluppatosi l'uso di ripartire il rischio tra più assicuratori, iniziava la particolare procedura diretta a reperire sulla piazza quei mercanti disposti ad aderire alla proposta assicurativa. Gli assicuratori, che intervenivano in un singolo contratto, erano più o meno numerosi in relazione non solo al valore dei beni assicurati, ma anche ai rischi da coprire.

Artefice di tale operazione, sappiamo, era di regola il sensale o mezzano di sicurtà, che, ricevuta la domanda di chi richiedeva l'assicurazione, si poneva alla ricerca di quanti erano disposti a concederla, stendendo, quindi, il testo della convenzione, raccogliendo le sottoscrizioni dei diversi coassicuratori e pagando loro il premio via via che costoro mettevano la propria firma sulla polizza<sup>31</sup>. Anche nel Regno di Napoli, ove la funzione del sensale era molto meno incisiva ed importante rispetto ad altre città italiane<sup>32</sup>, appariva naturale, se non necessario, rivolgersi a persone esperte delle condizioni del mercato locale per poter concludere il contratto di assicurazione, come quello conservato nel protocollo del notaio Colaiani e come del resto qualsiasi altro contratto attinente alla economia prevalentemente agraria della regione. La polizza, quindi, poteva restare aperta anche per un tempo non indifferente, finché non veniva raggiunta tutta la copertura richiesta dal contraente, cosicché non era da escludere che, prima dell'inizio del viaggio marittimo, il valore delle quote fino a quel momento sottoscritte risultasse inferiore a quello delle merci da trasportare<sup>33</sup>.

Ciò trova indiretta conferma nel fatto che nei casi di società stretta tra mercanti al fine di esercitare l'assicurazione (*societas de assecurando*) un apposito patto stabiliva la somma massima «per naviglio» con cui

<sup>31</sup> Sulla pratica del sistema coassicurativo, quale fu concepito e avviato dai mercanti medievali, oggi adottato da il *Lloyd's* di Londra, cfr. A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee*, Firenze, 1995, 162-166.

<sup>32</sup> G. CASSANDRO, *op. cit.*, 267.

<sup>33</sup> Cfr. E. SPAGNESI, *op. cit.*, 120-121.

ciascun socio, agendo secondo la formula che si legge ancora negli atti del notaio Colaianni di Bari, *ad invicem se ipsos procuratores velut in rem propriam*<sup>34</sup>, poteva obbligare gli altri soci in occasione di un contratto di assicurazione.

A questo punto, per mantenere l'equilibrio tra valore delle cose e indennizzo in caso di sinistro non rimaneva altro all'assicurato, il quale di regola era anch'egli un mercante, che farsi (co)assicuratore di se stesso, sottoscrivendo quella quota che ancora mancava per coprire l'intero valore dei beni garantiti, dichiarando, pertanto, di aver ricevuto (*da se stesso*) il relativo premio<sup>35</sup>: tutto ciò per raggiungere innanzi tutto il limite quantitativo necessario per perfezionare la polizza vincolando così gli altri coassicuratori e anche per evitare l'eccezione, che gli poteva essere opposta dagli assicuratori nell'eventuale successivo giudizio esecutivo, di averli indotti mediante dichiarazioni non veritiere a sottoscri-

<sup>34</sup> Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1570 (settembre) – 1571 (agosto), Indizione XIV, c. 102 r-v (22 dicembre 1570); anni 1584 (settembre) – 1585 (agosto), Indizione XIII, cc. 30 r-31v (17 settembre 1584); anni 1596 (settembre) – 1597 (agosto), Indizione X, c. 124v (11 gennaio 1597).

<sup>35</sup> Tale espressione compare letteralmente nel documento pubblicato dai coniugi Tendenti (*op. cit.*, 394-396), datato Ragusa 2 ottobre 1586, che vede come protagonista in duplice veste tale Traiano Pasquale di Cerva a cui Bartolomeo Baldi, patrone della nave Sant'Andrea, doveva 600 ducati.

«Ser Traiano Pasquale di Cerva, agendo come creditore di Bartolomeo Baldi, per cautela di detto suo credito et in virtù dell'autorità a lui data da esso Bartholomeo da potersi assicurare quando non pagasse in tempo, si assicura et vole esser assicurato per tutta quella somma et quantità delli danarri la quale *dagli infrascritti assicuratori* sarà dichiarata et in sopra il corpo et noli della nave nominata Santo Andrea, patroneggiata per il detto Bartholomeo o per qual si voglia altro chi la patronigiasse... Et *gli assicuratori* all'hora s'intendano haver guadagnato il loro risico quando la sudeta nave, scorsi li sudeti mesi sei, si troverà salva senza danno alcuno. Che il Signor Iddio l'accompagni. Amen. Io Traiano Pasqual di Cerva assicuro per ducati d'oro 600 *et per mio risico confesso haver havuto et ricevuto da me stesso*, con animo di rihavere dal sudetto Bartholomeo Baldi, ducati d'oro 42, a ragione di 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> per cento».

Come si nota, compare come assicuratore solo il nome di Traiano Pasquale di Cerva, il quale dichiara «per mio risico confesso haver avuto e ricevuto da me stesso»; tuttavia, nella polizza si fa espresso richiamo agli «infrascritti assicuratori», per cui non sappiamo se costoro siano realmente intervenuti e perché i loro nomi siano stati, volutamente o meno, cancellati oppure omissi. È da dire, piuttosto, che il documento più che una vera e propria polizza assicurativa appare come l'atto costitutivo di una garanzia del credito vantato da esercitarsi, per un periodo di sei mesi, tanto sulla imbarcazione quanto sui noli che essa avrebbe potuto guadagnare, con calcolo anticipato degli interessi il cui ammontare (ducati 42) si aggiungeva a quello della sorte (ducati 600), «a ragione del 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> per cento», come dichiarato. In conclusione, con tale polizza assicurativa veniva mascherato un mutuo ad interessi e ciò evidentemente per sottrarre il creditore dalle sanzioni normative riguardanti il divieto delle usure.

vere una polizza per una somma eccedente il valore reale delle cose trasportate e andate perdute.

Tale pratica, a nostro avviso, non deve essere confusa con quella della «franchigia» o «parziale scoperta» sancita come obbligatoria nelle Ordinanze di Barcellona del secolo XV, nonché in altre fonti normative del XVI secolo in base alle quali l'assicurato non poteva assicurare tutto il carico, dovendo rimanere a suo rischio il valore di una parte della merce: lasciando, invero, scoperto dall'assicurazione un decimo del valore della merce (percentuale questa di poco variabile a seconda delle norme) si spronava l'assicurato ad un comportamento più diligente ai fini del buon esito della spedizione, essendo così cointeressato alla buona conservazione e alla salvezza del carico<sup>36</sup>. Nel Regno di Napoli, sappiamo da Francesco Rocco (1605-1676), si applicava la disposizione contenuta nella ricordata Ordinanza barcellonese (cap. 8) per cui l'assicurato poteva assicurare, sotto pena di nullità, solo i 7/8 dell'intero valore della merce, correndo, pertanto, 1/8 del rischio, ma la pratica commerciale soleva derogare a tale principio, escludendolo con apposita clausola scritta nelle polizze<sup>37</sup>.

In mancanza di precisi elementi chiarificatori la spiegazione da noi data alla pratica del contratto di coassicurazione con se stesso è destinata a rimanere, per lo meno al momento, solo una congettura; ciò nonostante una indiretta conferma della sua fondatezza possiamo riscontrare nella stessa opera di Francesco Rocco: se l'assicurato dichiarava merci per un valore di mille ducati, quando invece ne aveva caricato per meno o non ne aveva caricato affatto, l'assicuratore era tenuto solo per il valore della quantità imbarcata o non era tenuto affatto, né aveva l'obbligo di restituire il premio ricevuto in tutto o in parte<sup>38</sup>.

Possiamo ancora riscontrare affermato il principio indennitario nel progetto di *Codice Marittimo per il Regno di Napoli* compilato nel 1781 da Michele de Jorio, che ebbe a raccogliere norme di origine diversa (legislativa, consuetudinaria, dottrinale e giurisprudenziale) da lungo tempo in vigore nel Mediterraneo<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Cfr. G. SILINGARDI, *Lo scoperto obbligatorio come strumento di tutela contro la frode o negligenza dell'assicurato*, in *Le Ordinanze di Barcellona del XV secolo sulle assicurazioni marittime*, in *Archivio Giuridico*, 185, 2 (1973), 132-137; Id., *Aspetti dell'assicurazione merci in una compilazione francese del XVI secolo*, *ibidem*, 1972, 760; A. LA TORRE, *op. cit.*, 163-164.

<sup>37</sup> Cfr. F. ROCCO, *Mercatorum Notabilia de assecurationibus*, in *Responsa legalia cum decisionibus*, II, Neapoli, 1702, 332, LXXXI, n. 312-314.

<sup>38</sup> Cfr. F. ROCCO, *ibidem*, X, 25-27; XI, 28-29.

<sup>39</sup> C.M. MOSCHETTI, *Il codice marittimo del 1781 di Michele de Jorio per il Regno di Napoli*, I-II, Napoli, 1979.

In questo *Codice* il Titolo XXXV del Libro IV è specificamente dedicato alle assicurazioni marittime, disciplinate mediante ben 122 disposizioni normative, chiamate, secondo la tradizione romanistica, leggi, tra le quali figurano quelle che sanciscono a chiare lettere il principio indennitario<sup>40</sup>.

La legge 35, invero, così dispone:

«Il valore delle merci assicurate, quando non fosse stabilito, si dee regolare col tempo dell'obbligo contratto. E se si dee maggior valore di quello, che è in se stesso, sempre si dee attendere il vero valore»,

e la legge 53 ribadisce:

«Il Padron delle merci, o della nave, nel contratto di assicurazione disse che quelle valevano mille, ma realmente tanto non valevano; in caso di pericolo si dee pagare il vero valor delle merci, e della nave», mentre la legge 60 chiaramente sanziona:

«Non si possono assicurare le robe di nascosto in diversi luoghi, e di soppiatto per non far che le robe si assicurino più di quello che vagliano e perché l'assicurazione non può oltrepassare i limiti prescritti dalla legge. Chi fa dunque altrimenti non potrà cercare il premio dell'assicurazione».

Come si avverte il principio che l'indennità da corrispondere non può superare il danno viene affermato e ribadito in maniera così rigorosa, da ritenerlo inderogabile, tanto da comminare la nullità del contratto in caso di dolo del contraente o la riduzione dell'indennità se l'assicurazione è stata contratta per una somma eccedente il valore della cosa e tale rigidità è tutt'oggi operante come si può riscontrare nell'art.1909 del nostro codice civile.

CESARE MARIA MOSCHETTI

Università degli Studi di Napoli, Parthenope

<sup>40</sup> In C.M. MOSCHETTI, *op. cit.*, II, 979-1008.

APPENDICE  
*Contratto di assicurazione*

Arch. Stato Bari, Prot. not. Cataldo Colaianni, Bari, n. 11, anni 1591 (settembre) – 1592 (agosto), Indizione V, cc. 178 bis r – 178 ter v. (È un inserto, di due carte sciolte, non numerate)

Li magnifici heredi di Donato Visco et Aniballe (sic) Callia, commoranti in Bari, di ordine del magnifico Gianmatteo Voltaby, per nome e conto de l'infrascritta università e di altri a chi spettasse, se fanno assicurare sopra l'infrascritte quantità di orgi, caricati o da caricarsi in Barletta per Santo Cataldo di Lecce, per mano del magnifico Troiano Moschettino, sopra li infrascritti vascelli, cioè: carra....<sup>1</sup> per conto de la università di Corigliano<sup>2</sup>, sopra la barca patronizzata per Cola Trincone di Otranto; carra...<sup>1</sup> per conto de la università di Calimera<sup>2</sup>, sopra la barca patronizzata per Georgio Basta de Barletta et sopra carra...<sup>1</sup> per conto de l'università di Martano<sup>2</sup>, sopra la barca patronizzata per Georgio Mattisi, o vero altri che la patronizzassero per pacto expresso, valendo o non valendo, per ducati 63 il carro, cioè dal detto loco, porto seu spiaggia di Barletta, insino al porto di Santo Cataldo di Lecce. con pacto expresso ancora, che li assicuratori non siano tenuti né obligati a pagamento di tratte alla Regia Corte, per causa di relassatione di essi, che se facesse a dette universitadi, per qualsivoglia via e modo. et le dette (sic) se fanno assicurare da tutti i casi, rischi, pericoli et fortuiti, che per alcun modo intervenire li potessero, di foco, mare, si gi fore (sic), venti, armi, saette, corsali, cossì amici, come inimici, et di ogni altro caso pensato et non pensato, cossì divine, come humanale, reservata truffa di padrone, con pacto expresso, che li magnifici assicuratori non sieno tenuti né obligati a nesciuna sorte di varia, getto, né bagnamento, che fusse sequito o seguir potesse per qualsivoglia via e modo in detti orgi. e voleno d'accordo che li assicuratori se ponghino nel proprio loco di dette universitati et correno tucto quello risici (sic) et periculo, che dette universitati correrebbono o correre potessero ai detti orgi, come se assicurati non fussero, cominciando detto risico et periculo da l'hora che detti orgi furo

<sup>1</sup> Segue uno spazio bianco, per cinque lettere.

<sup>2</sup> Corigliano, Calimera e Martano, tutte in Terra d'Otranto, oggi in provincia di Lecce.

caricati, o se incomenciaranno a caricare in detto loco, porto seu spiaggia di Barletta sopra li detti vascelli, come di sopra, et duri sintanto siano entrati nel porto di Santo Cataldo; et che detti orgi siano integramente scaricati in terra a bon salvamento, che a l' hora se intenda essere guadagnata la presente securtà. et voleno che detti padroni, o altro chi per loro fosse, possa navigare a tutta / c.[178 bis v] / sua voluntà, a destro, a sinistro, andare avante, tornare indietro, in camino e fuor di camino, via et molestia, né voluntarie forzati et posan fare tutte quelle scale, tanto in porto, quanto in spiaggia et in quelle stare, sorgere, caricare, disarcicare tanto a loro piacerà; et altro accadendo, che Dio non voglia, che detti orgi se perdessero o vero se deteriorassero per causa di fortuna di mare o per qualsivoglia via e modo fussero preso, in tal caso detti magnifici assecuratori siano tenuti di pagare alle dette magnifiche universitati assicurati o alli detti magnifici Visco et Callia o ad altri, che per loro fusse, tutto quello haveranno assecurato, o quella parte loro sarà dimandata, secundo mancherà, havuta la vera nova, dallà a mesi doi, in pace et senza dilatione, né exceptione alcuna; et possano essere astretti in ogni corte consulare, foro, dove ora dette magnifice universitati o altri, chi per loro fusse, piacerà. dal giuditio de li quali, tanto in sentenza, quanto in decisione, non se ne possa appellare, né reclamare per qualsivoglia via e modo; li quali voleno ancora che a loro accadendo che detti padroni e marinari e ciascuno di loro in solidum o altro qualsivoglia possa riscattare, convenire, concordare et fare tutto quello altro paresse utile, in reparatione et salvatione di detti orgi, senza consulta de li assecuratori: tutto, però, a loro spese, restando la presente in suo robore; renunzandono detti magnifici assecuratori a tutti privilegi, benefitii, guidatici, salviconducti, moratorie, dilatorie, impetrate, impetrande, et assoluzione de giuramento, che in loro favore allegare potessero, et giurino ad santa Dei evangelia di osservare quanto in la presente se contiene, sotto l' obligatione de tutti loro beni, cum constitutione precarii et pacto de capiendo. et voleno, ex pacto, dette magnifice università assecurate et cossì ancora detti magnifici assecuratori che, sottoscritta serà la presente di loro proprie mani et firmata per mano de l' infrascritto notaro di essa, [s]e ne possa fare copia et porsi in registro, quale se conserverà in potere di detto notaro et habia quella forza et vigore, cossì come fusse / c. [178 ter r] / il medesimo originale, et vaglia in iudicio et fora.

Ducati 1050. Noi Filippo Giuliani, Duto Masi etc. assicuriamo per ducati millecinquanta correnti, cioè ducati trecentocinquanta per vascello e siamo (sic) pagati del risico, intendendo alla nuova maniera. Iddio le salvi<sup>3</sup>.

Ducati 450. Noi Rede (sic) di Donato Visco e magnifici Callia assicuriamo ducati quattrocentocinquanta, cioè centocinquanta per vascello e siamo pagati del risico. Dio le salvi<sup>3</sup>.

---

Ducati 1500

<sup>3</sup> Entrambe le dichiarazioni sono autografe.

Die septimo mensis ianuarii V<sup>e</sup> indictionis 1592, Bari. Suprascripti magnifici assecuratores sponte presentem assecurationem, eorum et cuiuslibet ipsorum propriis manibus subscriptam, ratificaverunt, confirmaverunt et acceptaverunt ac promiserunt omnia predicta contenta, iuxta eius seriem et tenorem, attendere, adimplere, observare et contra non venire modo quocunque, sub ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum, mobilium et stabiliium, presentium et futurorum, constitutione precarii et pacto de capiendo etc. Et proinde iuraverunt et iuramenta corporalia prestiterunt, tactis scripturis, mihi notario Cataldo de Colayanni de Baro, tanquam persone publice, ratione mei officii, presenti etc. In quorum omnium fidem, ego prefatus notarius presentem feci et signo meo solito signavi, quo in publicis utor scripturis (S).

Registrata.

Die vigesimo septimo mensis ianuarii V<sup>e</sup> indictionis 1592, Bari. Supradicta presens assecuratio, ad instantiam magnifice universitatis Corigliani, per me predictum notarium Cataldum, tanquam personam publicam, ratione mei officii, notificata fuit supradictis magnificis assecuratoribus, cum interclusa fide seu apodixa carrichi (sic) et testimoniale naufragii, ad finem currat terminus mensium duorum, in ea contentus, stante quod barca predicta, nolizata per Nicolaum Trincione, passa est naufragium in portu civitatis Monopolis; et eisdem, per magnificum procuratorem dicte magnifice universitatis, fuit facta per p(re)se(n)nt(em) (?) relaxatio quantitatis ordeï, in barca predicta onerate. Ideo, in premissorum fidem, ego predictus notarius Cataldus presentem feci et signo meo solito signavi, quo in publicis utor scripturis (S).

/c. [178 ter v] / Assicuramento. Sopra Trincione, Basta, Mattisi.